



CONFINDUSTRIA UDINE

CLUB SICUREZZA -

"Nuovo accordo S/R sulla formazione in materia di sicurezza: la bozza definitiva?"



04 settembre 2024



Nel mese di maggio, dopo più di 2 anni di discussioni, è stata resa nota dal Ministero del Lavoro «la bozza definitiva» del nuovo Accordo S/R.

Il testo ora seguirà l'iter di discussione e approvazione in Conferenza Stato-Regioni con possibili modifiche del «testo definitivo» che, sostanzialmente, rimarrà pressoché invariato.






Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere **all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica** degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**;
- b) l'individuazione delle modalità della **verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle **modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**;
- b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il **controllo sulle attività formative** e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))





Il nuovo Accordo accorperà tutti i precedenti, ossia:

- Accordo del 21/12/11: sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- Accordo del 21/12/11: sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP
- Accordo de 22/12/12: sulla formazione degli operatori per alcune attrezzature di lavoro
- Accordo del 07/07/16: sulla formazione di RSPP e ASPP



Il soggetto formatore dovrà essere uno tra quelli elencati nel nuovo Accordo, ossia:

- **Soggetti «istituzionali»:** Amministrazioni Pubbliche (Min. del lavoro, Min. della difesa, Regioni, Province, Istituzioni scolastiche, INAIL, INL, VV.F, ecc...) e organizzazioni di volontariato (Protezione Civile, CRI ecc...)
- **Soggetti «accreditati»:** in conformità ai modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia. Per i corsi del nuovo Accordo i soggetti dovranno aver maturato **un'esperienza almeno triennale** di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata
- **Altri soggetti:**
 1. **Fondi interprofessionali (secondo loro statuto)**
 2. **Organismi Paritetici**
 3. **Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori**



REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo



Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, **nel limite di 30 discenti**. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- c) attenersi per le attività formative pratiche al **rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6** (almeno 1 docente ogni 6 discenti); respita l'iniziale proposta del rapporto 1:5
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- f) predisporre il verbale della verifica finale;
- g) predisporre l'attestato di formazione.



Modalità di verifica finale

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSPP	Colloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSPP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche

Test corsi base: somministrabili anche in itinere, per un totale **minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Test aggiornamenti: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;


La formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori, in termini di **contenuti e durata**, rimangono sostanzialmente **invariati** rispetto a quanto previsto dall'Accordo 21/12/11, pertanto vengono mantenute le 4 ore di formazione generale (In presenza, in Videoconferenza sincrona, e-learning) e:

- 4 ore formazione specifica rischio basso (In presenza, in Videoconferenza sincrona, e-learning)
- 8 ore formazione specifica rischio medio (In presenza, in Videoconferenza sincrona)
- 12 ore formazione specifica rischio alto (In presenza, in Videoconferenza sincrona)

Si ribadisce che i contenuti e la durata del corso di formazione specifica sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi. Non è solo il macrosettore ATECO a determinare la durata minima del corso di formazione specifica.

I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.





FORMAZIONE DEI LAVORATORI- Aggiornamenti

L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con **una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore** a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.



Verifica finale di apprendimento

Verifica corso «base»: somministrabili anche in itinere, per un totale **minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Verifica «aggiornamento»: **minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;



Si conferma che si tratta di una formazione **AGGIUNTIVA**, infatti al corso preposti possono accedere solo coloro che hanno frequentato la formazione generale e specifica per i lavoratori.

Il corso è strutturato in 4 moduli

1. Giuridico-normativo
2. Gestione e organizzazione della sicurezza
3. Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
4. Comunicazione ed informazione

Il corso avrà una **durata minima di 12 ore**, modalità di erogazione: in presenza e In Videoconferenza *sincrona*



FORMAZIONE PREPOSTI – Aggiornamento

La formazione per l'aggiornamento della figura dei preposti dovrà svolgersi con **cadenza biennale** (anziché quinquennale), come previsto dalle Legge 215/2021, e con durata minima di **6 ore**.

Modalità di erogazione: in presenza e In Videoconferenza sincrona

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato **da più di 2 anni** dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente accordo.



Verifica finale di apprendimento

Verifica corso «base»: somministrabili anche in itinere, per un totale **minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Verifica «aggiornamento»: **minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;



I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo, attraverso un corso con **durata minima di 12 ore**, anziché 16 ore come in precedenza.

Prevede un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

Durata minima 12 ore + Modulo Aggiuntivo «cantieri» di 6 ore



L'aggiornamento deve essere effettuato **con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Modalità di erogazione: in presenza, In Videoconferenza sincrona e E-Learning.

Verifica corso «base»: somministrabili anche in itinere, per un totale **minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Verifica «aggiornamento»: **minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;



I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo, di una durata minima di 16 ore.

Si aggiunge il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i datori di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili. Tale modulo “cantieri” è uguale per contenuti e durata a quello previsto per i dirigenti

Durata minima 16 ore + Modulo Aggiuntivo «cantieri» di 6 ore



L'aggiornamento deve essere effettuato **con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo "Cantiere" e ne permangono le condizioni per lo stesso, l'aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Modalità di erogazione: in presenza, In Videoconferenza sincrona e E-Learning.

Verifica corso «base»: somministrabili anche in itinere, per un totale **minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Verifica «aggiornamento»: **minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;





Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso **entro e non oltre il termine di 24 mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo



Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, quindi:

- Un **modulo comune di 8 ore** indipendente dal settore ATECO dell'azienda (che prevede però anche **un'esercitazione** tramite la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per un caso concreto riferito al settore ATECO di riferimento.)
- Ulteriori **moduli specifici integrativi** per alcuni settori:
 - Modulo integrativo 1: Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia (16 ore)
 - Modulo integrativo 2 : Pesca (12 ore)
 - Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore)
 - Modulo integrativo 4: Chimico-Petrolchimico (16 ore)



L'aggiornamento deve essere effettuato **con cadenza quinquennale**, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, **con durata minima di 8 ore**, indipendentemente dal settore ATECO di riferimento.

Modalità di erogazione: in presenza, In Videoconferenza sincrona e **E-Learning (solo per aggiornamento)**

Verifica corso «base»: somministrabili anche in itinere, per un totale **minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Verifica «aggiornamento»: **minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative** (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;



Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP.

La struttura resta con 3 moduli: **A e B valido per tutti, C necessario solo per gli RSPP**, (ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche.)

Modifiche ai moduli B di specializzazione (SP) che diventano 5 (prima erano 4):

- Settore pesca è stato scorporato dall'agricoltura e silvicoltura.
- Settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.

Resta invariato l'obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.



Verifica di apprendimento finale obbligatoria nei corsi «base» secondo le seguenti modalità:

- Modulo A: Test ed eventuale colloquio
- Modulo B: Test e simulazione
- Modulo C: Colloquio

(nella bozza non sono definite le modalità di verifica dell'apprendimento per i corsi di aggiornamento...probabile che verrà corretta)



FORMAZIONE PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

È una delle principali novità, infatti vengono definiti dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati. I corsi pertanto saranno validi per gli obblighi formativi di cui all'art.2 lett.d) DPR n.177/2011
Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una **durata minima di 12 ore** e si compone di:

- **un modulo giuridico-tecnico di 4 ore**
- **una parte pratica di 8 ore.**

PROGRAMMA PARTE PRATICA – 8 ORE

1. Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato)
2. Simulazione sull'uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione:
 - Dispositivi di protezione individuali.
 - Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.
 - Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività
3. Sistemi di segnalazione e comunicazione
 - Sistemi di segnalazione e comunicazione

N.B: anche in questo caso, come per tutte le altre «parti pratiche»,
il rapporto docente/discenti dovrà essere di 1 a 6.





AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Per l'aggiornamento si prevede **una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore con argomenti relativi alla parte pratica.**

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione, sia base che di aggiornamento, deve essere svolta solo in presenza in aula: sono pertanto escluse le modalità in videoconferenza e in elearning.





MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE


La formazione, sia base che di aggiornamento, deve essere svolta solo in presenza in aula: sono pertanto escluse le modalità in videoconferenza e in e-learning.

VERIFICHE FINALI DI APPRENDIMENTO

Le verifiche finali di apprendimento dovranno essere svolte:

- Nei corsi «base» mediante:
 - Test
 - Prova pratica
- Nei corsi di «aggiornamento» mediante:
 - Prova pratica
 - Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento





Requisiti dei docenti dei corsi spazi confinati

1. Le docenze con riferimento al **modulo giuridico-tecnico** sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale, **almeno triennale**, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
2. Le docenze del **modulo pratico** sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata **esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.**




ABILITAZIONE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il nuovo Accordo amplia l'elenco delle attrezzature per le quali è richiesta l'abilitazione all'uso includendo:

- **macchina agricola raccoglifrutta** (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
- **caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)**: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
- **carriponte:**
 - modulo Teorico-Tecnico (4 ore)
 - Parte Pratica (6 ore) carro ponte/gru a cavalletto con comando in cabina
 - Parte Pratica (6 ore) carro ponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando
 - Parte Pratica (7 ore) carro ponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.





I corsi di formazione per l'abilitazione all'uso di:

- macchine agricole raccogli frutta,
- caricatori per la movimentazione di materiali,
- carriponte

devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano **conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione inerenti alle attrezzature di lavoro sopra elencate, **già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.**





E PER LE ATTREZZATURE GIA' PRESENTI NELL'ACCORDO?

Relativamente ai corsi per l'uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 già presenti nell'Accordo del 22/02/2012 **non si rilevano variazioni sostanziali.**





Presenti tuttavia alcune novità:

- È prevista una abilitazione per la **conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone (6 ore)**
- Dai programmi dei corsi è stata eliminata la «parte giuridica»
- L'Accordo precisa chiaramente che **«Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato»**.
- Nei corsi “base”, la verifica finale di apprendimento è svolta solo per mezzo di una “prova pratica”, ed è prevista una verifica intermedia al termine del modulo teorico-tecnico, consistente in un questionario a risposta multipla (con almeno il 70% di risposte esatte)
- Nei corsi di «aggiornamento», la verifica finale di apprendimento è svolta mediante «prova pratica» e «colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento»






Requisiti dei docenti dei corsi per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro:

- Le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 e con conoscenza tecnica dell'attrezzatura. **(non sono più richiesti i 3 anni di esperienza).**
- Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.





ATTENZIONE!

Il nuovo Accordo specifica correttamente che l'acquisizione dell'abilitazione all'uso dell'attrezzatura **non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D. Lgs. 81/08.**

In sostanza si precisa che ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare in sicurezza l'attrezzatura deve essere fornita al lavoratore: (ad esempio procedure di lavoro tipiche aziendali o rischi specifici presenti nell'area di lavoro.)



NOVITÀ SULLA REGOLARE FREQUENZA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO

1. Secondo il nuovo Accordo, **l'assenza, nei limiti di 10 anni**, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
2. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, **all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.**

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino contenuti coerenti con le conoscenze e competenze del ruolo, fatta eccezione per l'aggiornamento di:

- lavoratori,
- preposti,
- datori di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- operatori addetti alla conduzione di attrezzature





AGGIORNAMENTO PER MEZZO DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O SEMINARI

Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Non è valida ai fini dell'aggiornamento la partecipazione ai moduli di cui ai seguenti punti:

- Modulo aggiuntivo cantieri per dirigenti
- Modulo aggiuntivo cantieri per datori di lavoro
- Moduli tecnici-integrativi per DL SPP
- Moduli B di specializzazione per RSPP



In fase di prima applicazione e **comunque non oltre dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.





RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

- Per i LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto **credito formativo totale**.

L'obbligo di **aggiornamento per il preposto**, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente accordo



RICONOSCIMENTO CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Accordo Stato Regione 21 dicembre 2011 n 223 Corso Frequentato	Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione		
	Modulo comune	Modulo integrativo	Condizione
BASSO 16 ore	Credito totale	-----	
MEDIO 32 ore	Credito totale	Credito totale Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- A 01 02 -03 (agricoltura, silvicoltura e pesca)
ALTO 48 ore	Credito totale	Credito totale Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- F (costruzioni)
ALTO 48 ore	Credito totale	Modulo integrativo 4- chimico Petrolchimico (16 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- C 19 (fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e C20(fabbricazione di prodotti chimici

- Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella e alle condizioni ivi indicate.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

Accordo Stato Regione 128 del 7 luglio 20016	Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione	
Corso Frequentato		
	Modulo B comune	Modulo B specialistico
Modulo B Comune	Credito totale	
Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore) già riconosciuto al Modulo B1 – Accordo 2006 già riconosciuto al Modulo B2	_____	Credito totale per Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Credito totale per Modulo B-SP2: Pesca (12 ore)
Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore) già riconosciuto al Modulo B3 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore)
Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) già riconosciuto al Modulo B7 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore)
Modulo B-SP4: Chimico - Petrochimico (16 ore) già riconosciuto al Modulo B5 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP5: Chimico - Petrochimico (16 ore)

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 20163 per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella



RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso **entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo**. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato


RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi **entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo**.

I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato





- I datori di lavoro **possono organizzare** direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti **dei propri lavoratori, preposti e dirigenti**, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di **soggetto formatore** cui spettano gli adempimenti del presente accordo.
- I datori di lavoro **possono altresì avvalersi di soggetti formatori** di cui al paragrafo 1 della Parte I del presente Accordo per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti.
- Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro **devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti** di cui al paragrafo 2 della Parte I del presente Accordo.
- **Il datore di lavoro in possesso dei requisiti** per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, **può svolgere anche in qualità di docente**, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3”.

